

PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE TECNICO

*Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare,
Sicurezza Ambienti di Lavoro ed Edilizia Antisismica*

ALLEGATO A

Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi provinciali nel periodo 2021-2027 ed in particolare dell'impianto denominato "....." con sede in e Dichiarazione da riprodurre o compilare a cura del legale rappresentante del soggetto richiedente ed inserire nella busta recante "A- documentazione". Allegato necessario a pena di esclusione copia di un documento identità o del sottoscrittore, o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto..... nato a....., il,
residente in via nella sua qualità di
.....della

- società con sede in
- associazione sportiva con sede in
- ente di promozione e propaganda sportiva con sede in
- federazione sportiva nazionale con sede in
- altro
- Capofila del raggruppamento sportivo
- all'atto di impegno allegato e sottoscritto da tutti i componenti
oppure
- di cui all'atto costitutivo allegato;

CHIEDE

che la/il società/associazione/ente di promozione e propaganda sportiva/associazione capofila del raggruppamento denominata/o / altro _____ venga ammessa/o alla gara per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo provinciale "_____".

A tal fine

DICHIARA

(DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 46 D.P.R. 445/2000).

1. che la/il società/associazione/ente di promozione sportiva/associazione capofila del raggruppamento denominata/o / altro _____ è iscritta alla federazione nazionale _____ (data affiliazione _____);

(in alternativa)

che è iscritta dalla data del _____ all'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

2. che la/il società/associazione/ente di promozione sportiva/associazione capofila del raggruppamento denominata/ _____ ha il seguente C.F. _____ e P.IVA _____;

3. che i legali rappresentanti sono: (indicare per ciascuno carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, poteri, C.F.)

.....
.....
.....
.....

sedi secondarie e unità locali _____;

indica l'indirizzo pec _____ a cui inviare le comunicazioni in merito alla presente procedura e ne autorizza l'uso a tal fine (cancellare se non si autorizza)

4. che, nel proprio Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta quanto segue:

_____;

inserire tutte le condanne ad eccezione di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(in alternativa)

che nel proprio certificato generale del casellario giudiziale non risulta alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla propria moralità professionale;

5. che la/il società/associazione/ente di promozione sportiva/associazione capofila del raggruppamento denominata/o / altro _____

è iscritta

non è iscritta nell'albo regionale delle ONLUS e nel registro dell'amministrazione regionale finanziaria;

Ed inoltre, DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 47, D.P.R. 445/2000.

6. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all.rat. 80 del D.L.gs. 50/2016;

7. di accettare lo svolgimento dell'attività di uso dell'impianto secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione;

8. di accettare a proprio carico il pagamento del canone annuale alla Provincia della Spezia il cui ammontare ha determinato in sede di offerta nonché di ogni pagamento di tasse o di imposte relative e conseguenti alla procedura in oggetto;
9. di obbligarsi a praticare agli utenti le tariffe indicate in sede di offerta, che potranno subire delle modifiche in funzione degli adeguamenti agli indici ISTAT;
10. di avere letto lo schema di convenzione e di averlo sottoscritto in ogni sua pagina;
11. di aver esaminato le condizioni descritte nell'avviso pubblico e nello schema di convenzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il canone proposto nell'offerta presentata;
12. di avere preso visione dell'impianto sportivo oggetto del presente affidamento;
13. di approvare, anche ai sensi dell'art. 1341 del cod. civ., tutte le clausole contenute nell'avviso pubblico nonché specificatamente quelle clausole che comportano l'assunzione di particolari oneri ed obblighi (artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,14, 15, 16, 17 , 18 e 19 dello schema di convenzione allegato B) dando quindi atto che di tali clausole si è tenuto conto nella formulazione del canone offerto e della tariffa oraria praticata ad eventuali società od associazioni non affidatarie e agli utenti;
14. di non essere in condizione di morosità nei confronti della stazione appaltante per debiti inerenti la gestione di impianti sportivi provinciali ovvero di essere autorizzato dall'Ente proprietario ad un piano di rientro idoneamente garantito da parte di un organismo terzo;
15. *(da sottoscrivere solo in caso di partecipazione di più soggetti):* che tutti i soggetti partecipanti non sono nella condizione di cui al punto precedente *(morosità nei confronti della stazione appaltante);*
16. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo di gestione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
17. **che la persona firmataria della domanda di partecipazione non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare domanda per altre società, associazione etc. per conto di altro soggetto partecipante a questa gara;**

ed inoltre

18. *(da segnare solo se la società partecipante è costituita nella forma di società di capitali)*

IL CONCORRENTE SCELGA TRA LE OPZIONI, BARRANDO UNA DELLE CASELLE):

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
19. di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria società/associazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 20. di essere in regola con qualsiasi adempimento previdenziale ed assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;
 21. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Qualora la ditta partecipante alla gara non sia tenuta all'osservanza della legge 68/1999, dovrà dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

IL CONCORRENTE SCELGA TRA LE OPZIONI, BARRANDO UNA DELLE CASELLE:

- impresa che occupi da 15 a 35 dipendenti non ha proceduto a nuove assunzioni dal 18/01/2000;
- impresa che versi in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dagli artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991, n. 223, per la quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, legge 68/1999;
- impresa che occupi un numero di dipendenti inferiore a 15, non soggetta alle disposizioni di cui alla legge 68/1999.

20. di obbligarsi nel caso di affidamento della gestione dell'impianto, ex artt. 19 c. 4 e 20, c. 4 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii. a garantire a tutti i cittadini l'uso dell'impianto nonché alle società ed associazioni sportive non affidatarie;

21. di essere a conoscenza di non avere **affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui all'art 33, c. 1 della medesima legge.**

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all'uso di atti falsi.

FIRMATO _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che:

- il trattamento di detti dati è necessario ai sensi della vigente normativa ai fini della partecipazione alla presente procedura ed avverrà presso questa Provincia con l'utilizzo di procedura informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a terzi nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l'esclusione per l'espletamento della procedura in oggetto;
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 196/2003;
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è la Provincia della Spezia ed in particolare Settore Tecnico Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, Sicurezza Ambienti di Lavoro ed Edilizia Antisismica geom. Marco Rolla (0187 742237), Via Vittorio Veneto n° 2 – 19124 - La Spezia

FIRMATO _____

Si allega:

- copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000;
- (*allegato necessario in caso di raggruppamento sportivo, costituendo*) atto di impegno alla costituzione del raggruppamento sportivo, sottoscritto, pena esclusione, da tutti i suoi componenti che alleggeranno, sempre pena esclusione, copia di un documento di identità o di un documento equipollente.
- (*allegato necessario in caso di raggruppamento sportivo costituito*) atto costitutivo del raggruppamento e relativo mandato al mandatario (*capogruppo*).

Detta dichiarazione è eventuale perché deve essere presentata solo se i seguenti soggetti sono diversi dal firmatario della dichiarazione allegato A:

- direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società;
- direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal titolare dell'impresa stessa).

N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio conto la dichiarazione nonché allegare alla stessa copia fotostatica (pena esclusione), ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46, DPR N. 445 DEL 28/12/2000.

Il sottoscritto....., nella sua qualità di.....

di....., con sede in.....

via.....;

D I C H I A R A

- di essere nato a....., il e di risiedere in via
- che il proprio C.F. è il seguente
- che nel proprio Certificato Generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue:

inserire tutte le condanne ad eccezione di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(in alternativa)

(oppure in alternativa)

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, per quanto applicabile;

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76, D.P.R. 444 del 28.12.2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all'uso di atti falsi.

F.to _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che:

- il trattamento di detti dati è necessario ai sensi della vigente normativa ai fini della partecipazione alla presente procedura ed avverrà presso questa Provincia con l'utilizzo di procedura informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a terzi nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l'esclusione per l'espletamento della procedura in oggetto;
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 196/2003;
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è la Provincia della Spezia ed in particolare Settore Tecnico Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, Sicurezza Ambienti di Lavoro ed Edilizia Antisismica - geom. Marco Rolla (0187 742237), Via Vittorio Veneto n° 2 – 19124 - La Spezia

F.to

Pena esclusione, si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, DPR n. 445/2000.

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO

- 1) PALESTRA
- 2) COMPLESSO SPORTIVO (Solo plessi di Via Montepertico SP e Sarzana)

Con il presente atto la Provincia della Spezia intende descrivere i rapporti giuridici che intercorrono tra:

l'Ente **Provincia della Spezia**, in appresso denominata PROVINCIA, con sede in via Vittorio Veneto n.2 La Spezia c.f. 00218930113

e

-----con sede in -----, in appresso denominata

SOCIETÀ che con Decreto del Presidente. n.----- del----- è risultata affidataria della gestione

dell'impianto sportivo denominato

“----- con sede in -----

-----, -----,

Premesso che

- l'impianto sportivo detto “-----” con sede in

-----,

di proprietà della Provincia, e in appresso è denominato IMPIANTO

- la Provincia intende concedere alla società la gestione dell'impianto;
- la società intende gestire l'impianto;

Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

art.1 - Oggetto

La Provincia concede la gestione dell'impianto alla Società Sportiva per l'esercizio degli sport per i quali lo stesso impianto è abilitato.

La Società ha facoltà, di mettere a disposizione l'impianto medesimo ad altre società e associazioni sportive ed è tenuta comunque all'osservanza dell'art. 20 comma 4 della L.R. 40/09.

La Società accetta di gestire l'impianto in parola ai patti e condizioni in appresso individuati.

La Società può utilizzare direttamente l'impianto ovvero concederne l'uso ad altri soggetti compatibili con quelli legittimati a partecipare alla gara, per le finalità di cui al bando di gara, ma resta responsabile direttamente degli obblighi di cui al presente atto nei confronti dell'ente Provincia.

La Società deve eseguire direttamente o far eseguire da ditte idonee le attività cui è obbligata ai fini del presente atto, purché ciò non configuri cessione di contratto.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- Num. Prot : 0011235 del 04/05/2021 15:20:49 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

Quanto previsto nel presente articolo è comunque sottoposto alle eccezioni previste ex art 2 del presente atto,

Art.2 - Obblighi della società

- a. La Società gestisce l'impianto e ne cura, nei limiti del presente atto, la manutenzione, la pulizia e svolge tutte le attività necessarie al buon uso del medesimo da parte di tutti gli utenti dello stesso.
- b. L'impianto è destinato ad uso prevalentemente scolastico e la Provincia si riserva di concederne l'uso agli Istituti scolastici sia per l'attività didattica che per l'attività di istituto nonché per le attività non didattiche soggette a nulla osta o autorizzazione da parte della Provincia, secondo il calendario e gli orari di cui al prospetto **allegato distinto al numero I) orario di disponibilità impianto, salvo le modifiche che potranno intervenire ad avvenuta approvazione dell'orario scolastico dell'Istituto scolastico.**
Ogni modifica al calendario scolastico, o comunque ogni modifica attuata dall'Istituto Scolastico che implichi una modifica degli orari e dei periodi di utilizzo dell'impianto, dovrà essere motivata e comunicata dall'Istituto Scolastico con 10 giorni di preavviso alla società
- c. La Provincia potrà comunque disporre dell'impianto, dandone comunicazione entro 10 giorni alla Società, per gli spazi ed i periodi di tempo non utilizzati in modo continuativo e senza giustificata motivazione dalla Società.
- d. In ogni altro orario l'impianto è mantenuto nella disponibilità della Società; fatto salvo che per dieci giornate l'anno nelle quali la Provincia si riserva il diritto di disporre dell'impianto comunicandone le date almeno 10 giorni prima alla società.
- e. L'Istituto Scolastico potrà comunque disporre dell'impianto, dandone motivata comunicazione entro 5 giorni alla Società, per gli spazi ed i periodi di tempo utili alle attività di istituto.
- f. La società ha l'obbligo di concordare con l'Istituto Scolastico ospite l'orario della propria attività nonché le modalità comportamentali generali di utilizzo dell'impianto.
- g. Ove non diversamente concordato come dal precedente comma f, si intendono come orari di disponibilità dell'impianto alla società, quelli previsti nell'all.to I del presente atto.
- h. La Società non può apportare modifiche all'impianto sportivo gestito in qualunque sua parte, ed in particolare all'impiantistica elettrica, termoidraulica, idrico sanitaria, o comportante nuova realizzazione, senza la preventiva autorizzazione della Provincia.
- i. La Società non può apportare modifiche alla dislocazione degli arredi e delle dotazioni presenti in sito, se beni di proprietà dell'Istituto Scolastico, od alterare o occupare alcuno spazio, anche solo con la collocazione di propri arredi, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente competente sia esso Istituto Scolastico ospite ovvero Provincia.
- j. la Società ha l'onere di spesa e realizzazione a propria cura dei necessari lavori di installazione dei contatori di consumo per la rete idrica e di energia elettrica.

Per quanto concerne il complesso sportivo I.I.S. Cardarelli - IPSSAR Casini di via Montepertico ed in particolare la tensostruttura ad uso sportivo ed area esterna del complesso Cardarelli - Casini, la Società ha l'onere di spesa e realizzazione a propria cura dei lavori di allaccio dei servizi per la rete idrica,

di scarico ed energia elettrica, comprensivi dei contatori di consumo relativi. Gli impianti sono soggetti a progettazione e rilascio di dichiarazione di conformità alla regola d'arte secondo normativa vigente. Rimane a carico della Società anche l'onere di ottenere le necessarie abilitazioni igienico sanitarie per l'utilizzo della struttura in questione. I moduli servizi presenti in loco non sono attualmente disponibili e gli oneri relativi alla loro acquisizione e messa in servizio ovvero rimozione e sostituzione restano in carico alla società sportiva affidataria.

Gli oneri di spesa derivanti da quanto al presente punto sono assoggettabili alle disposizioni dell'art.13

- k. La Società può utilizzare l'impianto sportivo e le attrezzature fisse o mobili di sua pertinenza nei limiti delle loro caratteristiche tecniche e di utilizzo e di impiego e comunque nel rispetto della normativa vigente.
- l. La Società potrà utilizzare esclusivamente i locali previsti dal presente atto. Sono compresi nell'utilizzo, nei limiti della loro funzione, le aree di rispetto ai locali, gli atri, gli ingressi dedicati, i locali adibiti a spogliatoio, i servizi igienici e sanitari, i locali di pronto soccorso dedicati, nei limiti delle loro destinazioni d'uso non differenti da quanto previsto nel Certificato di Prevenzione Incendi dell'impianto in corso di validità;
- m. La Provincia ha facoltà, nei limiti delle disponibilità di spazio e risorse e nei limiti dettati dal Certificato di Prevenzione Incendi dell'impianto in corso di validità di concedere la disponibilità di uno o più locali ad uso di magazzino, ufficio o comunque di locale di servizio, sentito il parere comunque non vincolante dell'Istituto Scolastico;
- n. L'impianto sarà gestito dalla società che si assume tutti gli obblighi relativi alle attività di:
 - manutenzione ordinaria delle finiture ed elementi edilizi nonché delle attrezzature sportive fisse e mobili ed i relativi impianti;
 - pulizia dei locali ed attività di pulizia e sfalcio erba dell'area esterna all'impianto identificata come da **allegato distinto al numero II) area esterna all'impianto sportivo soggetta agli oneri del presente atto;**
 - riparazione guasti e rotture ove ricadenti nell'attività di manutenzione ordinaria, o ove provocati dalla stessa società o da dalle società concessionarie di cui all.art. I, c. 3;
 - guardiania, apertura e chiusura, sia per quel che concerne l'impianto che tutti gli ingressi perimetrali all'area esterna.
- o. L'utilizzo dell'impianto non è consentito per le attività che non ne inficino, anche potenzialmente, l'integrità.
- p. L'utilizzo dell'impianto è consentito nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente in particolare per quel che ne concerne la sicurezza degli utenti.
- q. La Società, così come stabilito dal D.M. 26.06.2017, dovrà dotare l'impianto sportivo di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e dovrà garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
- r. La Società avrà l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il

funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del D.M. 24.04.2013.

- s. La Società che utilizzerà l'impianto sportivo dovrà assicurarsi che durante le gare da essa organizzata sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del Decreto del Ministro della Salute del 24.04.2013. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determinerà l'impossibilità di svolgere le attività sportive sopra richiamate al punto p.

Art.3 Obblighi della società: sicurezza del personale addetto e degli utenti anche in relazione a misure straordinarie di natura emergenziale

La Società gestisce l'impianto in piena osservanza degli obblighi normativi vigenti in termini di sicurezza (L. 81/08 e ss.mm. ii.) sia per quel che concerne il proprio personale addetto, sia per utenti, propri o delle società ospiti e comunque per gli utenti dell'impianto in genere, dando atto che il legale rappresentante della società assume la qualifica di datore di lavoro ex dlgs 81/08.

In particolare la Società dispone l'organizzazione del proprio servizio e di quanto necessario allo svolgimento successivo delle attività scolastiche, in ottemperanza totale alle norme in genere (leggi, disposizioni, regolamenti, linee guida etc) vigenti alla data di stipula del presente ed anche successivamente adottate, in relazione a stati emergenziali (quali ad esempio quelle attualmente vigenti in tema di epidemia covid 19).

Gli interventi eventualmente necessari di adeguamento della struttura per la fruizione della stessa in relazione alle norme di cui al capoverso precedente, sono equiparati a quelli descritti all'articolo 11 (interventi a scomuto) e come tali disciplinati, se eccedenti la manutenzione ordinaria.

Le maggiori spese, non ricomprese in quelle di cui al periodo precedente, sostenute per la pulizia, igienizzazione, sanificazione dei locali come disciplinate dalle specifiche norme (leggi, disposizioni, regolamenti, linee guida etc) di carattere emergenziale, a qualunque livello necessarie ed estese a tutti gli spazi anche comuni e di servizio (a titolo indicativo e non esaustivo: palestre, piscine, magazzini, depositi, spogliatoi, servizi igienici, scale, corridoi, connettivo in genere...), sono a completo carico della Società e saranno oggetto di una specifica valutazione della effettiva spesa da sostenere e daranno luogo a corrispondente riduzione del canone di gestione per il periodo di vigenza delle norme specifiche.

Laddove gli importi degli interventi di cui sopra, anche in concorrenza con altri interventi, superino l'ammontare del canone contrattuale, con ciò impedendo il raggiungimento del fine contrattuale consistente nell'esercizio efficace dell'impianto sportivo, ritenuto perciò escluso il ricorso all'articolo 1468 CC, è riconosciuta alle parti la facoltà di risoluzione contrattuale ex art. 1467 CC, senza che le parti stesse abbiano nulla da pretendere l'una dall'altra escluso il pagamento dei canoni contrattuali fino a quella data maturati.

Nel caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro estensivamente considerata, ivi comprese le norme di carattere emergenziale (quali ad esempio quelle attualmente vigenti in tema di epidemia covid 19), la Provincia ha la facoltà di sospendere nell'immediatezza l'attività di gestione dell'impianto, sino al constatato e documentato rispetto della normativa ed al ripristino dello stato di sicurezza dell'impianto. Dopo il secondo provvedimento di sospensione la Provincia ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1453 CC.

Attesa l'attuale contingenza epidemiologica, laddove si verifichi un episodio di contagio da covid 19 nei locali oggetto del presente le attività sportive vengono sospese con effetto immediato e la sanificazione di tutti i locali in gestione resta a carico della Società sportiva, salvo che la normativa

vigente all'epoca di accadimento non preveda la necessità di "sanificazione" dell'intero plesso scolastico, nel qual caso l'onere resta in capo alla Società.

Art.4 Manutenzione ordinaria a carico della società

Sono comprese nel concetto di manutenzione ordinaria tutte le attività necessarie al mantenimento in efficienza degli impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili ed i relativi impianti, da eseguirsi da parte di soggetti qualificati.

Sono comprese nelle attività di cui sopra, da eseguirsi in modo conforme ed adeguato all'esistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pitturazione pareti
- sostituzione porzioni di pavimenti e rivestimenti
- sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili
- interventi sui serramenti interni ed esterni
- interventi sugli elementi sanitari

Sono compresi anche gli interventi di mera sostituzione di corpi illuminanti o di singoli elementi di impianti che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione di impianto elettrico.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti, in genere, periodicamente o, al più tardi, entro 7 giorni dalla comunicazione della esigenza espressa dalla Provincia, ovvero con tempestività, ove l'intervento sia segnalato e motivato come emergenziale o rivesta carattere di sicurezza.

Gli interventi devono essere eseguiti negli orari in cui l'impianto è nella disponibilità della Società, con l'eccezione degli interventi emergenziali o di sicurezza che potranno essere effettuati in altri orari, previo nulla osta della Provincia.

La Società ha obbligo di dare riscontro, ove formalmente richiesto dalla Provincia, ed entro giorni 3 dalla ricezione della richiesta, dell'esito degli interventi effettuati con formale comunicazione.

Art. 5 Riparazione guasti e rotture a carico della società

Sono comprese nel concetto di riparazione tutte le attività necessarie ad eliminare le cause del malfunzionamento od ammaloramento di tutti gli impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili, per qualunque motivo danneggiate, ancorché il danneggiamento sia occorso in periodo temporale in cui l'impianto sportivo era nella disponibilità della Provincia o fosse stato causato dalla Provincia stessa o da incaricati od affidatari della Provincia stessa, segnatamente gli Istituti scolastici, salvo che la società comunichi immediatamente all'ufficio provinciale competente a mezzo e-mail all'indirizzo marco.rolla@provincia.sp.it il guasto o la rottura imputabile a terzi specificando la natura del danneggiamento e la data e l'ora di riscontro dello stesso. Non saranno considerati validi, ai fini dell'esclusione della responsabilità del danneggiamento e dall'esenzione dell'intervento di ripristino comunicazione per le vie brevi o telefoniche.

Sono comprese nelle attività di cui sopra, da eseguirsi in modo conforme e adeguato all'esistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pitturazione pareti
- sostituzione porzioni di pavimenti e rivestimenti
- sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili

- interventi sui serramenti interni ed esterni
- interventi sugli elementi sanitari
- interventi sugli impianti in genere

Sono compresi anche gli interventi di mera sostituzione di corpi illuminanti o di singoli elementi di impianti che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione di impianto elettrico.

Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti, in genere, immediatamente al manifestarsi o, al più tardi, entro 48 ore dalla comunicazione della esigenza espressa dalla Provincia, ad eccezione degli interventi di carattere emergenziale o di sicurezza che devono essere eseguiti con tempestività.

Gli interventi devono essere eseguiti negli orari in cui l'impianto è nella disponibilità della Società, con l'eccezione degli interventi emergenziali o di sicurezza che potranno essere effettuati in altri orari, previo nulla osta della Provincia.

Art.6 Pulizia dell'impianto e pulizia e cura dell'area esterna a carico della società

- a. L'impianto sportivo deve essere pulito mediante le seguenti attività:
- ramazzatura al termine di ogni giorno feriale e festivo, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo in modo che la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, non abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.
 - Lavaggio dei pavimenti dei locali spogliatoio, docce e servizi al termine di ogni giorno feriale e festivo, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo in modo che la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, non abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.
 - Lavaggio del pavimento della palestra ogni 3 giorni, al termine delle attività, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo in modo che, la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, non abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.
 - Ogni altra attività di pulizia necessaria a mantenere l'impianto in condizioni decorose ed igieniche. Ogni attività deve comunque essere effettuata al termine di ogni giorno feriale e festivo, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo talché la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, non abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.
 - La Società ha l'onere della disinfestazione e derattizzazione dell'impianto con cadenza semestrale e comunque ogni volta che la Provincia segnali formalmente e con motivazione la necessità tali interventi

La Provincia, o l'eventuale affidatario da parte della medesima, non ha nessun obbligo di pulizia al termine del periodo di attività propria.

- b. l'area esterna di cui all.to II deve essere pulita e curata mediante le seguenti attività:
- Pulizia del sito ogni 15 giorni dai rifiuti ivi presenti;
 - Taglio erba e cura del verde ogni 6 mesi, con esclusione, delle attività di piantumazione, potatura e taglio piante, a meno che tali attività non si configurino come attività di ripristino o messa in sicurezza per danneggiamenti prodotti dalla Società.

Art. 7 Gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di gestione del'impianto a carico della società

Ogni rifiuto derivante dalla gestione dell'impianto, compresa l'attività di propria manutenzione, pulizia dell'impianto e pulizia e cura dell'area esterna, è di proprietà della Società.

Art. 8 Guardianaggio, apertura e chiusura impianto

La Società è responsabile del controllo degli accessi e deve garantire che persone estranee non entrino nel perimetro del complesso che ospita l'impianto durante le ore di esercizio delle attività.

Tutti gli ingressi perimetrali del complesso che ospita l'impianto nonché la porta di ingresso dello stabile che ospita l'impianto devono essere presidiati costantemente da parte di personale della società.

Non è consentito l'accesso a mezzi al perimetro del complesso che ospita l'impianto se non per motivate emergenze, che dovranno tempestivamente essere comunicate alla Provincia ovvero per motivate eccezionali esigenze previo nulla osta della Provincia.

La Società avrà accesso al complesso che ospita l'impianto da un solo ingresso, possibilmente ad uso esclusivo.

La Società ha l'onere di aprire e chiudere gli accessi al complesso che ospita l'impianto ed all'impianto stesso.

Art. 9 Obblighi della Provincia

La Provincia concede in uso l'impianto alla società ogni giorno con esclusione degli orari, come meglio specificato all'art.2.

La Provincia provvede alla fornitura dell'energia elettrica e termica e all'erogazione dell'acqua secondo la potenzialità degli impianti come in essere allo stato attuale che la società, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di ben conoscere ed accettare; restando fermo il rispetto degli obblighi normativi in materia di risparmio energetico, attesa la priorità dovuta alle attività scolastiche, che la società dichiara di accettare con la sottoscrizione del presente atto.

Nessun altro obbligo, esplicito od implicito, residua alla Provincia in virtù del presente atto; in particolare la Provincia non interviene con nessuna attività manutentiva, di adeguamento o pulizia nell'impianto sportivo

Art. 10 Segnalazioni.

Le inadempienze agli obblighi ed agli oneri previsti dal seguente atto potranno essere segnalate alla Provincia anche dagli Istituti Scolastici a mezzo e-mail all'indirizzo: marco.rolla@provincia.sp.it

Parimenti le società dovranno produrre le proprie comunicazioni alla Provincia inerenti i loro oneri ed obblighi nonché ogni comunicazione in genere utilizzando i mezzi formali citati nel precedente capoverso.

Art. 11 Durata della convenzione.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e termina il **31/07 del sesto anno eventualmente rinnovabile di ulteriori 3 anni.**

La Società potrà prendere possesso dell'impianto sportivo solo ad avvenuta stipula del contratto, fatta salva la facoltà della Provincia di concedere la presa in possesso, con provvedimento motivato, all'atto dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 12 Corrispettivo e termini

La Società pagherà alla Provincia la somma di euro-----in due rate/anno:

- il 50% entro il 30 dicembre;
- il 50% entro il 31 maggio.

salvo conguaglio per quanto previsto per le variazioni del canone previsti nei commi seguenti del presente articolo, da determinare in contraddittorio entro 30 giorni dalla fine del periodo contrattuale previo invio all'ufficio provinciale di idonea documentazione relativa a quanto appresso riportato.

Modifica del canone potrà aversi nell'ipotesi di variazione (minima di un'ora) della disponibilità dell'impianto rispetto a quanto indicato nell'allegato I alla presente convenzione e che potrà intervenire a seguito dell'approvazione del calendario scolastico dell'istituto.

Ulteriore modifica del canone potrà aversi nell'ipotesi di variazione (minima di un'ora) della disponibilità dell'impianto rispetto a quanto indicato nell'art 2, lett. E del presente atto.

Non è ragione di modifica del canone la mancata disponibilità dell'impianto ex art. 2, lett C del presente atto.

La variazione in diminuzione del canone di cui sopra non è applicabile per la sospensione dell'attività di cui all'art. 3 ultimo capoverso del presente atto, altresì sarà riconosciuta riduzione del canone in relazione a chiusure imposte relativamente a disposizioni emanate in ragione di eventi emergenziali.

La Società potrà godere di una variazione, in diminuzione, del canone di cui sopra ove proponga un progetto di adeguamento normativo e/o miglioramento per l'impianto medesimo ed esso sia preventivamente approvato dalla Provincia. La variazione sarà contabilizzata con flussi di cassa in entrata e in uscita talché il canone non subirà di fatto variazioni nell'importo.

In tale evenienza trasmetterà alla Provincia la documentazione idonea a rappresentare l'intervento migliorativo e la Provincia entro i 30 giorni successivi esprimerà il proprio parere mediante Determinazione Dirigenziale, salvo, in relazione alla natura dell'intervento, mediante ulteriore espressione di altri organi competenti dell'Ente.

La decurtazione del canone, con flussi di cassa giustificati da documenti di spesa e di pagamento a ristoro delle spese, si applicherà alla rata immediatamente successiva all'intervenuta approvazione.

Il canone come sopra determinato sarà aggiornato in funzione delle variazioni ISTAT.

Art. 13 interventi a scomputo del canone di gestione

La Provincia potrà chiedere alla Società di effettuare interventi, lavori utili o necessari alla messa a norma dell'impianto sotto tutti i profili, ed a tal fine ritenuti essenziali ai sensi dell'art.1466 CC, che questo Ente per carenza di risorse od altri motivi non è in grado o non intenda sostenere; analogamente la Società potrà proporre alla Provincia di eseguire interventi di medesima natura ivi

compreso gli interventi che ritenga necessari ai fini della gestione o della apertura all'esercizio dell'impianto sportivo stesso.

L'effettuazione degli interventi è subordinata alla autorizzazione di esclusiva competenza della Provincia.

Gli interventi di cui sopra possono essere oggetto di scomputo dal canone contrattuale e non saranno riconosciuti comunque per un ammontare superiore a quello del canone contrattuale.

Lo scomputo del canone di gestione verrà contabilizzato a fine intervento previa perizia tecnico – estimativa della Provincia ed alla consegna da parte della società della documentazione giustificativa relativa e degli eventuali atti di conformità tecnica di cui alla normativa vigente.

La compensazione delle somme derivanti dallo scomputo sarà gestita secondo la normativa di riferimento in termini di iscrizione in bilancio dell'Ente di entrate ed uscite.

Laddove gli importi degli interventi di cui sopra, anche in concorrenza con altri interventi, superino l'ammontare del canone contrattuale, con ciò impedendo il raggiungimento del fine contrattuale consistente nell'esercizio efficace dell'impianto sportivo, ritenuto perciò escluso il ricorso all'articolo 1468 CC, è riconosciuta alle parti la facoltà di risoluzione contrattuale ex art. 1467 CC, senza che le parti stesse abbiano nulla da pretendere l'una dall'altra escluso il pagamento dei canoni contrattuali fino a quella data maturati.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, c. 8, L. 136/2010.

Si prevede clausola risolutiva espressa al contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Provincia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art.15 Garanzie e penali

La Società fornisce alla Provincia polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi per un importo minimo di euro 500.000 per danni a cose ed euro 3.000.000 per danni a persone.

Alla Provincia è concessa la facoltà di eseguire o far eseguire, a spese della società, le eventuali attività che la società è obbligata ad effettuare ove la medesima, a seguito di contestazione dell'inosservanza dell'obbligo, non le realizza nei termini indicati nella comunicazione di contestazione.

Ove la Società non esegua le attività contestate nei termini indicati la Provincia può avvalersi della facoltà di cui sopra ed effettuare le attività in economia od in appalto, addebitando la spesa alla società.

L'eventuale inosservanza degli obblighi ex art 2 e di quanto previsto ex art. 4, 5, 6, 7, 8, del presente atto sarà contestata dalla Provincia entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inosservanza stessa. La comunicazione conterrà la contestazione dell'inosservanza, i termini per adempiere all'obbligo, (i quali ove non indicati si intendono fissati in 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione di inosservanza) e l'ammontare dell'importo necessario per eseguire le attività omesse.

Dopo tre contestazioni la Provincia ha la facoltà di recedere dal contratto per colpa del contraente, il quale dovrà abbandonare l'impianto entro 7 giorni, mantenendo l'obbligo di pagare l'ammontare del corrispettivo dovuto fino a quella data, oltre agli importi spesi a qualunque titolo dalla Provincia per quanto ai commi sopra riportati, e fatto salvo l'ammontare del danno ulteriore.

In caso di rescissione per colpa di cui sopra il danno è quantificato presuntivamente nell'ammontare del 20% dell'importo di corrispettivo annuo, fatto salvo il danno ulteriore.

In caso di ritardato pagamento delle rate dovute si applicano gli interessi legali, fino ad un massimo di un mese di ritardo, oltre il quale è consentita la rescissione per colpa e si applicano i principi ed i contenuti di cui sopra.

Art. 16 Responsabile dell'impianto

La Società affidataria ha comunicato alla Provincia entro 15 giorni successivi all'avvenuta aggiudicazione il nominativo del responsabile dell'impianto indicato nella persona di

..... domiciliato ai fini dell'esecuzione del presente contratto presso gli uffici della Provincia ed in particolare:
PROVINCIA DELLA SPEZIA – Settore Tecnico – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare – Via Vittorio Veneto n° 2, 19124 La Spezia.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

Nessuna contestazione sulle conseguenze del mancato ricevimento delle comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente appalto potranno essere addotte dalla Società ove eseguite dalla Provincia nelle forme di cui sopra.

Per la Provincia il referente cui inoltrare le comunicazioni è il Geom. Marco Rolla ai recapiti seguenti: tel 0187 742237; mail marco.rolla@provincia.sp.it.

Art.17 Divieto di cessione della convezione

La presente convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 19.03.90 n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.18 Sedi e Foro competente

Per la definizione delle controversie è competente il Foro della Spezia. Non si applica la clausola compromissoria

Art.19 Allegati

Allegato I) orario disponibilità dell'impianto.

Allegato II) area esterna all'impianto sportivo soggetta agli oneri dell'atto di convenzione;

Allegato III) elenco interventi

Visto del Dirigente Scolastico

Per la società _____ Ai sensi dell'art. 1341 cod.civ. le parti sottoscrivono espressamente i seguenti articoli: art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15.	Per la Provincia _____ Per la Provincia _____
--	--

ALLEGATO I ORARIO DISPONIBILITA' IMPIANTO

PALESTRA	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica e festivi
Palestra I.I.S. "Fossati – Da Passano" con sede in via Bragarina - La Spezia	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	14:00 - 24:00	08:00 - 24:00
Palestra I.I.S. "Capellini – Sauro", parte ITIS, via Doria - La Spezia	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	14:00 - 24:00	08:00 - 24:00
Palestra I.I.S. "Capellini – Sauro", parte ITIN, viale Italia - La Spezia	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	14:00 - 24:00	08:00 - 24:00
Complesso sportivo I.I.S. Cardarelli IPSSAR Casini di via Montepertico - La Spezia: palestra e palestrina	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	14:00 - 24:00	08:00 - 24:00
Complesso sportivo I.I.S. Cardarelli IPSSAR Casini di via Montepertico - La Spezia: campo esterno con copertura in tensostruttura e campo esterno scoperto	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	14:00 - 24:00	08:00 - 24:00
Complesso sportivo Arzelà Parentucelli di via dei Molini - Sarzana (SP) composto da: parte palestra e campo sportivo esterno	17:00 - 23:00	18:00 - 23:00	17:30 - 23:00	18:00 - 23:00	14:30 - 23:00	14:00 - 23:00	08:00 - 23:00
Complesso sportivo Arzelà Parentucelli di via dei Molini - Sarzana (SP) composto da: parte auditorium	19:00 - 23:00	19:00 - 23:00	19:00 - 23:00	19:00 - 23:00	19:00 - 23:00	19:00 - 23:00	19:00 - 23:00
Palestra Liceo "Costa" di Piazza Verdi - La Spezia	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	16:30 - 24:00	18:30 - 24:00	18:30 - 24:00	14:00 - 24:00	08:00 - 24:00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- Num. Prot : 0011235 del 04/05/2021 15:20:49 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

Palestra Einaudi – Chiodo con sede in Via Castelfidardo- La Spezia	14:00 - 24:00	17:30 - 24:00	Non disponibile	17:30 - 24:00	16:30 - 24:00	14:00 - 24:00	08:00 - 24:00
Palestra di via Don Pertile già via Palmaria ang. Via carducci SP	14:00 - 24:00	17:30 - 24:00	17:30 - 24:00	14:00 - 24:00	17:30 - 24:00	14:00 - 24:00	08:00 - 24:00
<u>NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO - OVE NON VI SIANO ATTIVITA' DIDATTICHE O COMUNQUE ATTIVITA' DELL' ISTITUTO SCOLASTICO - GLI IMPIANTI SONO A DISPOSIZIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE IN ORARIO:</u>							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IMPIANTI ARZELA'/PARENTUCCELLI (COMPLESSO SPORTIVO E AUDITORIUM) 08:00 - 23:00 TUTTI I RESTANTI IMPIANTI: 08:00 – 24:00 							

* N.B. contrassegnare l'impianto di interesse

II) AREA ESTERNA ALL'IMPIANTO SPORTIVO SOGGETTA AGLI ONERI DELL'ATTO DI CONVENZIONE

vedi elaborati grafici allegati

ALLEGATO B

SCHEMA DI DISCIPLINARE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO

PISCINA _____

Con la presente convenzione la Provincia della Spezia intende descrivere i rapporti giuridici che intercorrono tra:

l'Ente Provincia della Spezia, in appresso denominata PROVINCIA, con sede in via Vittorio Veneto, 2 - La Spezia c.f. 00218930113

e

-----con sede in -----, in appresso denominata

SOCIETÀ che con Decreto del Presidente. n.----- del----- è risultata affidataria della gestione

dell'impianto sportivo denominato

“----- con sede in -----

-----, -----,

Premesso che

- l'impianto sportivo detto “-----” con sede in _____, di proprietà della Provincia, e in appresso è denominato IMPIANTO
- la Provincia intende concedere alla società la gestione dell'impianto;
- la società intende gestire l'impianto;

Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

art.1 Oggetto

La Provincia concede la gestione dell'impianto alla Società Sportiva e per l'esercizio degli sport per i quali lo stesso impianto è abilitato.

La Società ha facoltà, di mettere a disposizione l'impianto medesimo ad altre società e associazioni sportive ed è tenuta comunque all'osservanza dell'art. 20 della L.R. 40/09.

La Società accetta di gestire l'impianto in parola ai patti e condizioni in appresso individuati.

La Società può utilizzare direttamente l'impianto ovvero concederne l'uso ad altri soggetti compatibili con quelli legittimati a partecipare alla gara, per le finalità di cui al bando di gara, ma resta responsabile direttamente degli obblighi di cui al presente disciplinare nei confronti dell'ente Provincia.

La Società deve eseguire direttamente o far eseguire da ditte idonee le attività cui è obbligata ai fini del presente disciplinare, purché ciò non configuri cessione di contratto.

Quanto previsto nel presente articolo è comunque sottoposto alle eccezioni previste ex art 2 del presente disciplinare di gestione (nel seguito citato come DGI).

Art.2 Obblighi della società

- a. La Società gestisce l'impianto e ne cura, nei limiti del presente DGI, la manutenzione, la riparazione guasti e rotture, la pulizia e svolge tutte le attività necessarie al buon uso del medesimo da parte di tutti gli utenti dello stesso.
- b. L'impianto è destinato ad uso prevalentemente scolastico e la Provincia si riserva di concederne l'uso agli Istituti scolastici sia per l'attività didattica che per l'attività di istituto nonché per le attività non didattiche soggette a nulla osta o autorizzazione da parte della Provincia, secondo il calendario e gli orari di cui al prospetto **allegato distinto al numero I) orario di disponibilità impianto, salvo le modifiche che potranno intervenire ad avvenuta approvazione dell'orario scolastico dell'Istituto scolastico.**
Ogni modifica al calendario scolastico, o comunque ogni modifica attuata dall'Istituto Scolastico che implichi una modifica degli orari e dei periodi di utilizzo dell'impianto, dovrà essere motivata e comunicata dall'Istituto Scolastico con 10 giorni di preavviso alla società.
- c. La Provincia potrà comunque disporre dell'impianto, dandone comunicazione entro 10 giorni alla Società, per gli spazi ed i periodi di tempo non utilizzati in modo continuativo e senza giustificata motivazione dalla Società.
- d. In ogni altro orario l'impianto è mantenuto nella disponibilità della Società; fatto salvo che per dieci giornate l'anno nelle quali la Provincia si riserva il diritto di disporre dell'impianto comunicandone le date almeno 10 giorni prima alla società.
- e. L'Istituto Scolastico potrà comunque disporre dell'impianto, dandone motivata comunicazione entro 5 giorni alla Società, per gli spazi ed i periodi di tempo utili alle attività di istituto.
- f. La Società ha l'obbligo di concordare con l'Istituto Scolastico ospite l'orario della propria attività nonché le modalità comportamentali generali di utilizzo dell'impianto.
- g. Ove non diversamente concordato come dal precedente comma f, si intendono come orari di disponibilità dell'impianto alla società, quelli previsti nell'all.to I del presente DGI.
- h. La Società non può apportare modifiche all'impianto sportivo gestito in qualunque sua parte, ed in particolare all'impiantistica elettrica, termoidraulica, idrico sanitaria, o comportante nuova realizzazione, senza la preventiva autorizzazione della Provincia.
- i. La Società non può apportare modifiche alla dislocazione degli arredi e delle dotazioni presenti in sito, se beni di proprietà dell'Istituto Scolastico, od alterare o occupare alcuno spazio, anche solo con la collocazione di propri arredi, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente competente sia esso Istituto Scolastico ospite ovvero Provincia.
- j. La Società può utilizzare l'impianto sportivo e le attrezzature fisse o mobili di sua pertinenza nei limiti delle loro caratteristiche tecniche e di utilizzo e di impiego e comunque nel rispetto della normativa vigente.
- k. La Società potrà utilizzare esclusivamente i locali previsti dal presente disciplinare. Sono compresi nell'utilizzo, nei limiti della loro funzione, le aree di rispetto ai locali, gli atri, gli ingressi dedicati, i locali adibiti a spogliatoio, i servizi igienici e sanitari, i locali di pronto soccorso dedicati, nei limiti delle loro destinazioni d'uso non differenti da quanto previsto nel Certificato di Prevenzione Incendi dell'impianto in corso di validità;
- l. La Provincia ha facoltà, nei limiti delle disponibilità di spazio e risorse e nei limiti dettati dal Certificato di Prevenzione Incendi dell'impianto in corso di validità di concedere la disponibilità di uno o più locali ad uso di magazzino, ufficio o comunque di locale di servizio, sentito il parere comunque non vincolante dell'Istituto Scolastico;
- m. L'impianto sarà gestito dalla società che si assume tutti gli obblighi relativi alle attività di:
 - manutenzione ordinaria delle finiture ed elementi edilizi nonché delle attrezzature sportive fisse e mobili ed i relativi impianti;

- pulizia dei locali ed attività di pulizia e sfalcio erba dell'area esterna all'impianto identificata come da **allegato distinto al numero II) area esterna all'impianto sportivo soggetta agli oneri del presente atto;**
 - riparazione guasti e rotture ove ricadenti nell'attività di manutenzione ordinaria, o ove provocati dalla stessa società o dalle società concessionarie di cui all.art. I, c. 3;
 - guardiana, apertura e chiusura, sia per quel che concerne l'impianto che tutti gli ingressi perimetrali all'area esterna;
- n.** L'utilizzo dell'impianto non è consentito per le attività che non ne inficino, anche potenzialmente, l'integrità;
- o.** L'utilizzo dell'impianto è consentito nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente in particolare per quel che ne concerne la sicurezza degli utenti.
- p.** La Società ha l'onere di spesa, da corrispondere a titolo di rimborso contestualmente alla prima rata del canone di gestione, per l'attivazione di un contratto ex novo per l'utenza acqua dedicato al solo impianto natatorio. Sarà a carico della Società ogni onere di spesa inerente la richiesta dell'installazione del contatore alla ditta gestore della rete idrica, nonché gli oneri di spesa per la realizzazione e la prima attivazione e ogni altra spesa inerente un'eventuale modifica dell'impianto per l'installazione del contatore medesimo.
Restano comunque a carico della Provincia i canoni di gestione della nuova utenza nonché quanto previsto sull'erogazione acqua dall'art 11, c. 2 del presente disciplinare.
- q.** La Società, così come stabilito dal D.M. 26.06.2017, dovrà dotare l'impianto sportivo di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e dovrà garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.
- r.** La Società avrà l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del D.M. 24.04.2013.
- s.** La Società che utilizzerà l'impianto sportivo dovrà assicurarsi che durante le gare da essa organizzata sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del Decreto del Ministro della Salute del 24.04.2013. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata determinerà l'impossibilità di svolgere le attività sportive sopra richiamate al punto q.

Art. 3 Obblighi della società: sicurezza del personale addetto e degli utenti anche in relazione a misure straordinarie di natura emergenziale

La Società gestisce l'impianto in piena osservanza degli obblighi normativi vigenti in termini di sicurezza (L. 81/08 e ss.mm. ii.) sia per quel che concerne il proprio personale addetto, sia per utenti, propri o delle società ospiti e comunque per gli utenti dell'impianto in genere, dando atto che il legale rappresentante della società assume la qualifica di datore di lavoro ex dlgs 81/08.

In particolare la Società dispone l'organizzazione del proprio servizio e di quanto necessario allo svolgimento successivo delle attività scolastiche, in ottemperanza totale alle norme in genere (leggi, disposizioni, regolamenti, linee guida etc) vigenti alla data di stipula del presente ed anche successivamente adottate, in relazione a stati emergenziali (quali ad esempio quelle attualmente vigenti in tema di epidemia covid19).

Gli interventi eventualmente necessari di adeguamento della struttura per la fruizione della stessa in relazione alle norme di cui al capoverso precedente, sono equiparati a quelli descritti all'articolo 15 (interventi a scomputo) e come tali disciplinati, se eccedenti la manutenzione ordinaria.

Le maggiori spese, non ricomprese in quelle di cui al periodo precedente, sostenute per la pulizia, igienizzazione, sanificazione dei locali come disciplinate dalle specifiche norme (leggi, disposizioni, regolamenti, linee guida etc) di carattere emergenziale, a qualunque livello necessarie ed estese a tutti gli spazi anche comuni interessati dalle attività sportive e di servizio (a titolo indicativo e non esaustivo: palestre, piscine, magazzini, depositi, spogliatoi, servizi igienici, scale, corridoi, connettivo in genere...), sono a completo carico della Società e saranno oggetto di una specifica valutazione della effettiva spesa da sostenere e daranno luogo a corrispondente riduzione del canone di gestione per il periodo di vigenza delle norme specifiche .

Laddove gli importi degli interventi di cui sopra, anche in concorrenza con altri interventi, superino l'ammontare del canone contrattuale, con ciò impedendo il raggiungimento del fine contrattuale consistente nell'esercizio efficace dell'impianto sportivo, ritenuto perciò escluso il ricorso all'articolo 1468 CC, è riconosciuta alle parti la facoltà di risoluzione contrattuale ex art. 1467 CC, senza che le parti stesse abbiano nulla da pretendere l'una dall'altra escluso il pagamento dei canoni contrattuali fino a quella data maturati.

Nel caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro estensivamente considerata, ivi comprese le norme di carattere emergenziale (quali ad esempio quelle attualmente vigenti in tema di epidemia covid19), la Provincia ha la facoltà di sospendere nell'immediatezza l'attività di gestione dell'impianto, sino al constatato e documentato rispetto della normativa ed al ripristino dello stato di sicurezza dell'impianto. Dopo il secondo provvedimento di sospensione la Provincia ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1453 CC.

Attesa la attuale contingenza epidemiologica, laddove si verifichi un episodio di contagio da covid19 nei locali oggetto del presente le attività sportive vengono sospese con effetto immediato e la sanificazione di tutti i locali in gestione resta a carico della Società sportiva, salvo che la normativa vigente all'epoca di accadimento non preveda la necessità di "sanificazione" dell'intero plesso scolastico, nel qual caso l'onere resta in capo alla Società.

Art. 4 Obblighi della società: attività di salvamento, sorveglianza ed assistenza bagnanti.

La Società ha l'obbligo di garantire l'attività di salvamento, sorveglianza ed assistenza bagnanti nei periodi ed orari di attività di propria gestione ed utilizzo dell'impianto.

Detta attività di salvamento, sorveglianza ed assistenza bagnanti dovrà essere effettuata da personale qualificato secondo la vigente normativa.

Art 5 Obblighi della società: adempimenti ex Deliberazione di Giunta Regione Liguria n° 235 del 17/03/2006 e Deliberazione di Giunta Regione Liguria n°7 del 11/01/2013

La Società ha l'obbligo del rispetto di tutti gli adempimenti ex Deliberazione di Giunta Regionale n° 235 del 17/03/2006 e Deliberazione di Giunta Regionale n.7 del 11.01.2013 "Linee di indirizzo per la gestione delle piscine".

In particolare al momento della stipula del presente atto la società dovrà comunicare:

- i nominativi del responsabile della piscina; dell'assistente bagnanti; dell'addetto agli impianti tecnologici come previsto dall'all.to 1 punto 4 e 4 bis della detta D.G.R. 235/2006 e dagli artt.5, 5.1, 5.2 e 5.3 della D.G.R. 7/2013;

- il piano di autocontrollo come previsto dall'all.to 1, punto 6 della detta D.G.R. 235/2006 e dall'art.6.1.1 della D.G.R. 7/2013 (ora manuale di autocontrollo);

I nominativi del responsabile della piscina, dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici dovranno essere indicati in un cartello ben visibile all'ingresso dell'impianto.

L'impianto inoltre dovrà essere dotato dei seguenti documenti di riferimento, che dovranno essere consegnati in copia alla Provincia:

- documento di valutazione del rischio;
- regolamento interno.

Il responsabile dell'attività dovrà assicurare che siano applicate, mantenute e aggiornate, le procedure previste nel documento di valutazione del rischio nonché rendere disponibili, per gli accertamenti, da parte dell'autorità incaricata, i seguenti documenti:

- registro dei requisiti tecnico – funzionali (Registro impianto piscina);
- registro dei controlli dell'acqua in vasca (Registro piscina giornaliero);

Art.6 Manutenzione ordinaria a carico della società

Sono comprese nel concetto di manutenzione ordinaria poste a carico della società tutte le attività necessarie al mantenimento in efficienza degli impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili ed i relativi impianti, da eseguirsi da parte di soggetti qualificati.

Sono comprese nelle attività di cui sopra, da eseguirsi in modo adeguato e conforme all'esistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

- pitturazione pareti
- sostituzione porzioni di pavimenti e rivestimenti
- sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili
- interventi sui serramenti interni ed esterni
- interventi sugli elementi sanitari

Sono compresi anche gli interventi di mera sostituzione di corpi illuminanti o di singoli elementi di impianti che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione di impianto elettrico.

Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti, in genere, periodicamente o, al più tardi, entro 7 giorni dalla comunicazione della esigenza espressa dalla Provincia, ovvero con tempestività, ove l'intervento sia segnalato e motivato come emergenziale o rivesta caratteri di sicurezza.

Gli interventi devono essere eseguiti negli orari in cui l'impianto è nella disponibilità della Società, con l'eccezione degli interventi emergenziali o di sicurezza che potranno essere effettuati in altri orari, previo nulla osta della Provincia.

La Società ha obbligo di dare riscontro, ove formalmente richiesto dalla Provincia, ed entro giorni 3 dalla ricezione della richiesta, dell'esito degli interventi effettuati con formale comunicazione.

Resta di competenza della società affidataria in particolare:

- a) Fornire e porre in opera (in comodato d'uso) impianto tecnologico automatico di analisi e dosaggio prodotti chimici per trattamento disinfezione/igienizzazione acqua piscina (cloro – PH – Redox – etc.) di portata adeguata alla struttura composto da:
 1. Centralina multiparametro e microprocessore per la determinazione di cloro libero, PH, Redax e temperatura completa di contenitore, display per la visualizzazione istantanea delle singole misure;

2. Pompa dosatrice analogica con portata e pressione adeguata, comandata dalla centralina e manualmente;
3. Serbatoi - dosatori di contenimento per riduttore di PH di ipoclorito di calcio ed altri prodotti per il trattamento delle acque;
4. Collegamenti idraulici ed elettrici necessari compreso la fornitura e la posa in opera di linee, apparecchiature di comando e di controllo;

b) la società dovrà altresì fornire:

1. certificazioni di conformità come previsto dalla normativa vigente, prodotte dalla ditta installatrice;
2. gestione a conduzione dal 15 settembre al 30 giugno, salvo altro periodo eventualmente necessario alle esigenze della società stessa, le apparecchiature tecnologiche per il trattamento e disinfezione dell'acqua di piscina e dell'impianto di aria calda per l'ambiente esterno del locale, nonché la fornitura di materiali e prodotti disinfettanti di consumo (cloro e derivati – riduttori di cloro – riduttore di PH - Flocculante Liquido – flocculante in polvere – reagente liquido, in polvere, in pastiglie – Algicida -. Etc.).

Nella gestione e conduzione dell'impianto sono compresi:

1. gli interventi di manutenzione di tutti gli impianti di trattamento delle acque inseriti nel locale macchina e locale vasca della struttura, intendendosi tali quelli che riguardano le opere di riparazione rinnovo e sostituzione compreso gli impianti tecnologici ausiliari al trattamento e all'approvvigionamento delle acque in vasca e del riscaldamento ad aria del locale vasca;
2. gli interventi di manutenzione dell'impianto ad aria del locale vasca, riscaldamento, ricambi d'aria nonché la tenuta del libretto di impianto;
3. il controllo dei parametri delle acque di vasca, la manutenzione e la pulizia dell'apparato automatico di trattamento acque con intervallo max di giorni 15 e ogni qualvolta se ne renda necessario l'intervento;
4. l'effettuazione di analisi chimica dell'acqua di vasca con cadenza quindicinale e ogni qualvolta se ne renda necessario l'intervento comprese le eventuali correzioni da eseguire in ottemperanza alla normativa vigente (UNI e A.S.L.);
5. l'effettuazione di analisi batteriologiche dell'acqua di vasca con rilevazione dei parametri previsti dalla normativa vigente (UNI e regolamento A.S.L.) con frequenza mensile comprese le eventuali correzioni da eseguire;
6. controllo e mantenimento dei limiti della normativa vigente dei valori relativi alla temperatura dell'acqua e dell'aria esterna nel locale vasca e conseguente attività di regolazione;
7. gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature mobili (a titolo esemplificativo: phon, macchine per la pulizia);

La Società ha inoltre l'onere di tenere ed aggiornare il libretto d'impianto con annotazione di tutti gli interventi effettuati, il rilevamento giornaliero dei parametri (acqua – aria), gli interventi di manutenzione di pulizia, di controllo, di analisi etc. contenente altresì i verbali di analisi di intervento e di conformità. I dati inseriti dovranno essere firmati dal responsabile dell'impianto.

Dotare la struttura di segnaletica di prevenzione e sicurezza legata all'attività natatoria con la presenza sul posto di materiale di primo intervento.

Gli interventi devono essere eseguiti negli orari in cui l'impianto è nella disponibilità della società.

La Società esegue un intervento di natura straordinaria all'inizio del servizio costituito dalla rigenerazione di numero due filtri esistenti comprendente varie fasi di trattamento:

- smontaggi e scollegamenti;
- completa pulizia e lavaggio involucri e materiali;
- reintegro materiali non più idonei;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

- Num. Prot : 0011235 del 04/05/2021 15:20:49 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

- smaltimento in discarica autorizzata di materiale di rifiuto non più idoneo (sono a Suo carico gli oneri della discarica);
- rimontaggio e collegamenti.

Art. 7 Riparazione guasti e rotture a carico della società

Sono comprese nel concetto di riparazione tutte le attività necessarie ad eliminare le cause del malfunzionamento od ammaloramento di tutti gli impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili, per qualunque motivo danneggiate, ancorché il danneggiamento sia occorso in periodo temporale in cui l'impianto sportivo era nella disponibilità della Provincia o fosse stato causato dalla Provincia stessa o da incaricati od affidatari della Provincia stessa, segnatamente gli Istituti scolastici, salvo che la società comunichi immediatamente all'ufficio provinciale competente a mezzo e-mail all'indirizzo marco.rolla@provincia.sp.it il guasto o la rottura imputabile a terzi specificando la natura del danneggiamento e la data e l'ora di riscontro dello stesso. Non saranno considerati validi, ai fini dell'esclusione della responsabilità del danneggiamento e dall'esenzione dell'intervento di ripristino comunicazione per le vie brevi o telefoniche.

Sono comprese nelle attività di cui sopra, da eseguirsi in modo conforme e adeguato all'esistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

- pitturazione pareti
- sostituzione porzioni di pavimenti e rivestimenti
- sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili
- interventi sui serramenti interni ed esterni
- interventi sugli elementi sanitari
- interventi sugli impianti in genere

Sono compresi anche gli interventi di mera sostituzione di corpi illuminanti o di singoli elementi di impianti che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione di impianto elettrico.

Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti, in genere, immediatamente al manifestarsi o, al più tardi, entro 48 ore dalla comunicazione della esigenza espressa dalla Provincia, ad eccezione degli interventi di carattere emergenziale o di sicurezza che devono essere eseguiti con tempestività.

Gli interventi devono essere eseguiti negli orari in cui l'impianto è nella disponibilità della Società, con l'eccezione degli interventi emergenziali o di sicurezza che potranno essere effettuati in altri orari, previo nulla osta della Provincia .

Art.8 Pulizia dell'impianto e pulizia e cura dell'area esterna a carico della società

L'impianto deve essere pulito mediante le seguenti attività:

- ramazzatura al termine di ogni giorno feriale e festivo, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo in modo che la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, non abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.
- lavaggio dei pavimenti dei locali spogliatoio, docce e servizi al termine di ogni giorno feriale e festivo, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo in modo che la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, non abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.
- lavaggio del pavimento di bordo vasca ogni giorno di utilizzo al termine delle attività, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo in modo che, la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, non abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.

- ogni altra attività di pulizia necessaria a mantenere l'impianto in condizioni decorose ed igieniche. Ogni attività deve comunque essere effettuata al termine di ogni giorno feriale e festivo, così da lasciare l'impianto pulito per il giorno successivo talché la Provincia od affidatario, segnatamente gli Istituti scolastici, non abbia necessità di nessun altro intervento di pulizia.

Provvedere alle operazioni di pulizia:

1. operazioni di pulizia giornaliera dei pavimenti e rivestimenti e alla fornitura dei materiali d'uso (adeguati all'ambiente specifico) e attrezzature atte all'esecuzione di quanto necessario per le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione dei vani facenti parte la struttura (locale vasca, locale macchina, spogliatoi, docce, servizi), in particolare la pulizia del bordo vasca dovrà essere seguita con macchine lava-asciuga al fine di evitare l'immissione dei residui nello sfioratore della vasca.
2. pulizie aggiuntive e straordinarie che si rendessero eventualmente necessarie per l'igiene ambientale, comprese anche operazioni di disinfestazione;
3. Con frequenza settimanale la società ha l'onere delle pulizie anche di vetrate, impianti (canalizzazione, etc.) e altre superfici presenti nella struttura;
4. Pulizia straordinaria iniziale e finale della vasca (pareti e fondo), degli spogliatoi, sala macchine, WC e docce, compreso lo svuotamento e il riempimento della vasca, almeno ad inizio e fine periodo, ovvero quando la Provincia lo ritenesse necessario o per intervenute cause particolari.
5. La Provincia, o l'eventuale affidatario da parte della medesima, non ha nessun obbligo di pulizia al termine del periodo di attività propria.

La Società ha l'onere della disinfestazione e derattizzazione dell'impianto con cadenza semestrale e comunque ogni volta che la Provincia segnali formalmente e con motivazione la necessità tali interventi.

L'area esterna di cui all.to II deve essere pulita e curata mediante le seguenti attività:

- Pulizia del sito ogni 15 giorni dai rifiuti ivi presenti;
- Taglio erba e cura del verde ogni 6 mesi, con esclusione, delle attività di piantumazione, potatura e taglio piante, a meno che tali attività non si configurino come attività di ripristino o messa in sicurezza per danneggiamenti prodotti dalla Società.

Art. 9 Gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di gestione dell'impianto a carico della società

Ogni rifiuto derivante dalla gestione dell'impianto, compresa l'attività di propria manutenzione, pulizia dell'impianto e pulizia e cura dell'area esterna, è di proprietà della Società.

Art. 10 Guardianaggio, apertura e chiusura impianto a carico della società

La Società è responsabile del controllo degli accessi e deve garantire che persone estranee non entrino nel perimetro del complesso che ospita l'impianto durante le ore di esercizio delle attività.

Tutti gli ingressi perimetrali del complesso che ospita l'impianto nonché la porta di ingresso dello stabile che ospita l'impianto devono essere presidiati costantemente da parte di personale della società.

Non è consentito l'accesso a mezzi al perimetro del complesso che ospita l'impianto se non per motivate emergenze, che dovranno tempestivamente essere comunicate alla Provincia ovvero per motivate eccezionali esigenze previo nulla osta della Provincia.

La società avrà accesso al complesso che ospita l'impianto da un solo ingresso, possibilmente ad uso esclusivo.

La Società ha l'onere di aprire e chiudere gli accessi al complesso che ospita l'impianto ed all'impianto stesso.

Art. 11 Obblighi della Provincia

La Provincia concede in uso l'impianto alla società ogni giorno con esclusione degli orari, come meglio specificato all'art.2.

La Provincia provvede alla fornitura dell'energia elettrica e termica e all'erogazione dell'acqua secondo la potenzialità degli impianti come in essere allo stato attuale che la società, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di ben conoscere ed accettare; restando fermo il rispetto degli obblighi normativi in materia di risparmio energetico, attesa la priorità dovuta alle attività scolastiche, che la società dichiara di accettare con la sottoscrizione del presente atto.

Nessun altro obbligo, esplicito od implicito, residua alla Provincia in virtù del presente atto; in particolare la Provincia non interviene con nessuna attività manutentiva, di adeguamento o pulizia nell'impianto sportivo.

Art. 12 Segnalazioni.

Le inadempienze agli obblighi ed agli oneri previsti dal seguente disciplinare potranno essere segnalate alla Provincia anche dagli Istituti Scolastici a mezzo e-mail al seguente indirizzo marco.rolla@provincia.sp.it.

Parimenti le società dovranno produrre le proprie comunicazioni alla Provincia inerenti i loro oneri ed obblighi nonché ogni comunicazione in genere utilizzando i mezzi formali citati nel precedente capoverso.

Art.13 Durata della convenzione.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e termina il **31/07 del sesto anno eventualmente rinnovabile di ulteriori 3 anni.**

La società potrà prendere possesso dell'impianto sportivo solo ad avvenuta stipula del contratto, fatta salva la facoltà della Provincia di concedere la presa in possesso, con provvedimento motivato, all'atto dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 14 Corrispettivo e termini

La Società pagherà alla Provincia la somma di euro-----in due rate/anno:

- il 50% entro il 30 dicembre;
- il 50% entro il 31 maggio.

salvo conguaglio per quanto previsto per le variazioni del canone previsti nei commi seguenti del presente articolo, da determinare in contraddittorio entro 30 giorni dalla fine del periodo contrattuale previo invio all'ufficio provinciale di idonea documentazione relativa a quanto appresso riportato.

Modifica del canone potrà aversi nell'ipotesi di variazione (minima di un'ora) della disponibilità dell'impianto rispetto a quanto indicato nell'allegato I alla presente convenzione e che potrà intervenire a seguito dell'approvazione del calendario scolastico dell'istituto.

Ulteriore modifica del canone potrà aversi nell'ipotesi di variazione (minima di un'ora) della disponibilità dell'impianto rispetto a quanto indicato nell'art 2, lett. E del presente atto.

Non è ragione di modifica del canone la mancata disponibilità dell'impianto ex art. 2, lett C del presente atto.

La variazione in diminuzione del canone di cui sopra non è applicabile per la sospensione dell'attività di cui all'art. 3 ultimo capoverso del presente atto, altresì sarà riconosciuta riduzione del canone in relazione a chiusure imposte relativamente a disposizioni emanate in ragione di eventi emergenziali.

La Società potrà godere di una variazione, in diminuzione, del canone di cui sopra ove proponga un progetto di adeguamento normativo e/o miglioramento per l'impianto medesimo ed esso sia preventivamente approvato dalla Provincia. La variazione sarà contabilizzata con flussi di cassa in entrata e in uscita talché il canone non subirà di fatto variazioni nell'importo.

In tale evenienza trasmetterà alla Provincia la documentazione idonea a rappresentare l'intervento migliorativo e la Provincia entro i 30 giorni successivi esprimerà il proprio parere mediante Determinazione Dirigenziale, salvo, in relazione alla natura dell'intervento, mediante ulteriore espressione di altri organi competenti dell'Ente.

La decurtazione del canone, con flussi di cassa giustificati da documenti di spesa e di pagamento a ristoro delle spese, si applicherà alla rata immediatamente successiva all'intervenuta approvazione.

Il canone come sopra determinato sarà aggiornato in funzione delle variazioni ISTAT.

Art. 15 interventi a scomputo del canone di gestione

La Provincia potrà chiedere alla Società di effettuare interventi, lavori utili o necessari alla messa a norma dell'impianto sotto tutti i profili, ed a tal fine ritenuti essenziali ai sensi dell'art.1466 CC, che questo Ente per carenza di risorse od altri motivi non è in grado o non intenda sostenere; analogamente la Società potrà proporre alla Provincia di eseguire interventi di medesima natura ivi compreso gli interventi che ritenga necessari ai fini della gestione o della apertura all'esercizio dell'impianto sportivo stesso.

L'effettuazione degli interventi è subordinata alla autorizzazione di esclusiva competenza della Provincia.

Gli interventi di cui sopra possono essere oggetto di scomputo dal canone contrattuale e non saranno riconosciuti comunque per un ammontare superiore a quello del canone contrattuale.

Lo scomputo del canone di gestione verrà contabilizzato a fine intervento previa perizia tecnico – estimativa della Provincia ed alla consegna da parte della società della documentazione giustificativa relativa e degli eventuali atti di conformità tecnica di cui alla normativa vigente.

La compensazione delle somme derivanti dallo scomputo sarà gestita secondo la normativa di riferimento in termini di iscrizione in bilancio dell'Ente di entrate ed uscite.

Laddove gli importi degli interventi di cui sopra, anche in concorrenza con altri interventi, superino l'ammontare del canone contrattuale, con ciò impedendo il raggiungimento del fine contrattuale consistente nell'esercizio efficace dell'impianto sportivo, ritenuto perciò escluso il ricorso all'articolo 1468 CC, è riconosciuta alle parti la facoltà di risoluzione contrattuale ex art. 1467 CC, senza che le parti stesse abbiano nulla da pretendere l'una dall'altra escluso il pagamento dei canoni contrattuali fino a quella data maturati.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, c. 8, L. 136/2010.

Si prevede clausola risolutiva espressa al contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Provincia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art.17 Garanzie e penali

La Società fornisce alla Provincia polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi per un importo minimo di euro 500.000 per danni a cose ed euro 3.000.000 per danni a persone.

Alla Provincia è concessa la facoltà di eseguire o far eseguire, a spese della società, le eventuali attività che la società è obbligata ad effettuare ove la medesima, a seguito di contestazione dell'inosservanza dell'obbligo, non le realizza nei termini indicati nella comunicazione di contestazione.

Ove la Società non esegua le attività contestate nei termini indicati la Provincia può avvalersi della facoltà di cui sopra ed effettuare le attività in economia od in appalto, addebitando la spesa alla società.

L'eventuale inosservanza degli obblighi ex art 2 e di quanto previsto ex art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, del presente DGI sarà contestata dalla Provincia entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inosservanza stessa. La comunicazione conterrà la contestazione dell'inosservanza, i termini per adempiere all'obbligo, (i quali ove non indicati si intendono fissati in 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione di inosservanza) e l'ammontare dell'importo necessario per eseguire le attività omesse.

Dopo tre contestazioni la Provincia ha la facoltà di recedere dal contratto per colpa del contraente, il quale dovrà abbandonare l'impianto entro 7 giorni, mantenendo l'obbligo di pagare l'ammontare del corrispettivo dovuto fino a quella data, oltre agli importi spesi a qualunque titolo dalla Provincia per quanto ai commi sopra riportati, e fatto salvo l'ammontare del danno ulteriore.

In caso di rescissione per colpa di cui sopra il danno è quantificato presuntivamente nell'ammontare del 20% dell'importo di corrispettivo annuo, fatto salvo il danno ulteriore.

In caso di ritardato pagamento delle rate dovute si applicano gli interessi legali, fino ad un massimo di un mese di ritardo, oltre il quale è consentita la rescissione per colpa e si applicano i principi ed i contenuti di cui sopra

Art. 18 Responsabile dell'impianto

La Società affidataria ha comunicato alla Provincia entro 15 giorni successivi all'avvenuta aggiudicazione il nominativo del responsabile dell'impianto indicato nella persona di
..... domiciliato ai fini dell'esecuzione del presente contratto presso gli uffici della Provincia ed in particolare:

PROVINCIA DELLA SPEZIA – Settore Tecnico – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare – Via Vittorio Veneto n° 2, 19124 La Spezia.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'esecuzione dell'appalto.
Nessuna contestazione sulle conseguenze del mancato ricevimento delle comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente appalto potranno essere addotte dalla Società ove eseguite dalla Provincia nelle forme di cui sopra.

Per la Provincia il referente cui inoltrare le comunicazioni è il Geom. Marco Rolla ai recapiti seguenti:
tel 0187 742237; mail marco.rolla@provincia.sp.it

Art.19 Divieto di cessione della convezione

La presente convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 19.03.90 n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.20 Sedi e Foro competente

Per la definizione delle controversie è competente il Foro della Spezia. Non si applica la clausola compromissoria

Art.21 Allegati

Allegato I) orario disponibilità dell'impianto.

Allegato II) area esterna all'impianto sportivo soggetta agli oneri del DGI;

Allegato III) elenco interventi a scomputo del canone di gestione.

Visto del Dirigente Scolastico

Per La società

Per la Provincia

Ai sensi dell'art. 1341 cod.civ. le parti sottoscrivono espressamente i seguenti articoli:
artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16.

Per La società

Per la Provincia

ALLEGATO I ORARIO DISPONIBILITÀ IMPIANTO

PISCINA*	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica e festivi
Piscina I.I.S. Arzelà/Parentucelli di Piazza Ricchetti in Sarzana SP	14:00 - 24:00	14:00 - 24:00	14:00 - 24:00	14.00 - 24:00	14:00 - 24:00	8:00 - 24:00	08:00 - 24:00
Piscina IIS Fossati - Da Passano di Via Bragarina SP	14:00 - 24:00	14:00 - 24:00	14:00 - 24:00	14:00 - 24:00	14:00 - 24:00	8:00 - 24:00	08:00 - 24:00
<i>N.B. NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO - OVE NON VI SIANO ATTIVITA' DIDATTICHE O COMUNQUE DELL' ISTITUTO SCOLASTICO - GLI IMPIANTI SONO A DISPOSIZIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE</i>							
<i>IN ORARIO:</i>							
▪ <i><u>PISCINA ARZELA'/PARENTUCELLI 08:00 - 24:00</u></i>							
▪ <i><u>PISCINA FOSSATI – DA PASSANO 08.00 – 24.00</u></i>							

***N.B. contrassegnare l'impianto di interesse**

II) AREA ESTERNA ALL'IMPIANTO SPORTIVO SOGGETTA AGLI ONERI DEL DGI

Vedi elaborati grafici all.ti

MODULO VALUTAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE

ALLEGATO C

Il presente modulo è da riprodurre o compilare a cura del legale rappresentante del SOGGETTO RICHIEDENTE e da inserire nella busta recante "b- valutazione". Allegato necessario a pena di esclusione copia di un documento identità o del sottoscrittore, in corso di validità, o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35 del dpr 445/2000.

Note per la compilazione.

Il soggetto richiedente non deve contrassegnare, in alcun modo, le colonne PUNTEGGIO, che sono riservate all'Ente provincia in sede di gara.

A) RISPONDENZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN RELAZIONE AL TIPO DI IMPIANTO SPORTIVO ED ALLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ESSO PRATICABILI

PALESTRE E COMPLESSI PORTIVI

(n.b. da compilare solo per i soggetti richiedenti impianti PALESTRE O COMPLESSI SPORTIVI)

Attività sportiva	Rispondenza dell'attività svolta	Punteggio
Pallacanestro		
Pallavolo		
Handball		
Atletica leggera indoor (limitatamente alle attività compatibili)		
Ginnastica		
Pattinaggio(limitatamente all'impianto palestra ubicato in Sarzana e all'impianto campo coperto esterno ubicato in Via Montepertico SP)		
Taekwondo		
Judo, lotta, karate, arti marziali		
Calcio (limitatamente al campo coperto esterno ubicato in via Montepertico SP e al campo esterno ubicato in Sarzana SP)		
Scherma		

PISCINE

(n.b. da compilare solo per i soggetti richiedenti impianti PISCINA)

Attività sportiva	Rispondenza dell'attività svolta	Punteggio
Nuoto (con eccezione della disciplina nuoto sincronizzato sotto indicata)		
Nuoto sincronizzato		
Acquagym		

PALESTRE E COMPLESSI SPORTIVI

punteggio minimo : 0 punti nessuna rispondenza
punteggio max : 5 punti
attribuzione punteggio: 1 punto per ogni attività compatibile, fino ad un max di 5 punti

PISCINE

punteggio minimo : 0 punti nessuna rispondenza
punteggio max : 5 punti
attribuzione punteggio: 1,7 punto per ogni attività compatibile, fino ad un max di 5 punti

nella colonna "rispondenza dell'attività svolta" si inserisce con il segno "X" l'indicazione della corrispondenza all'attività di cui alla cella precedente

Il presente punto è valutato in sede di gara esclusivamente sulla base delle dichiarazioni qui rese da parte del concorrente facendo altresì riserva di verifica nei confronti dell'aggiudicatario mediante richiesta di esibizione delle Statuto e delle iscrizioni alle relative federazioni.

B) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Impianto	Anni	Punti

punteggio minimo : 0 punti esperienza nulla od inferiore all'anno
punteggio max : 10 punti
attribuzione punteggio:

1 punto per ogni anno di esperienza anche non continuativa per la gestione di impianti di proprietà pubblica fino ad un max di 10 punti;

0,5 punti per ogni anno di esperienza, anche non continuativa, per la gestione di impianti di proprietà privata comparabili, per dimensioni ed attività svolta, all'impianto oggetto della richiesta, fino ad un max di 10 punti

0,1 punto per ogni anno di esperienza, anche non continuativa, per la gestione di impianti di proprietà privata NON comparabili, per dimensioni ed attività svolta, all'impianto oggetto della richiesta, fino ad un max di 10 punti

- nella colonna impianto si inserisce la denominazione dell'impianto gestito (compreso l'Ente proprietario)
- nella colonna anni si inserisce il numero di anni di avvenuta gestione

nb) si considera valida l'esperienza acquisita dal soggetto richiedente dalla data della fondazione originaria ancorché siano nel frattempo intervenute modifiche societarie

Il presente punto è valutato in sede di gara esclusivamente sulla base delle dichiarazioni qui rese da parte del concorrente facendo altresì riserva di verifica nei confronti dell'aggiudicatario mediante richiesta di esibizione di convenzioni o atti equivalenti; ricevute di pagamento, dichiarazioni di dirigenti scolastici, dichiarazioni del CONI, statuto societario.

D) LIVELLO ATTIVITA' SVOLTA

Attività sportiva	Punteggio

- punteggio minimo : 0 punti
punteggio max : 5 punti
attribuzione punteggio: a) 1 punto per ogni attività svolta come associazione sportiva dilettantistica /enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali affiliate o riconosciute CONI a livello di entità provinciale fino ad un max di 5 punti
b) 0,5 punti per ogni attività svolta a livello di entità extraprovinciale
c) 0,2 punti per ogni attività svolta come associazione NON rientrante nei punti a e b e svolta a livello di entità provinciale e/o extraprovinciale

Il presente punto è valutato in sede di gara esclusivamente sulla base delle dichiarazioni qui rese da parte del concorrente facendo altresì riserva di verifica nei confronti dell'aggiudicatario mediante richiesta di esibizione di documentazione comprovante iscrizioni/partecipazioni a campionati/tornei/manifestazioni/esibizioni etc.

E) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI GIOVANI, DISABILI, ANZIANI

Attività sportiva	GIOVANI	DISABILI	ANZIANI	Punteggio

punteggio minimo : 0 punti
 punteggio max : 10 punti
 attribuzione punteggio: 1 punto per ogni attività a favore dei giovani effettivamente svolta
 1 punto per ogni attività a favore dei anziani effettivamente svolta
 1 punto per ogni attività a favore dei disabili effettivamente svolta
 Le attività di cui sopra se coincidenti sono intesi come unica attività
 Punteggio fino ad un max di 10 punti

- nella colonna giovani si inserisce un segno X se l'attività (a qualunque livello) è svolta anche con specifici corsi a favore dei giovani (< 18 anni)
- nella colonna disabili si inserisce un segno X se l'attività (a qualunque livello) è svolta anche con specifici corsi a favore dei disabili
- nella colonna anziani si inserisce un segno X se l'attività (a qualunque livello) è svolta anche con specifici corsi a favore degli anziani

--

--

Il presente punto è valutato in sede di gara esclusivamente sulla base delle dichiarazioni qui rese da parte del concorrente facendo altresì riserva di verifica nei confronti dell'aggiudicatario mediante richiesta di esibizione del calendario delle attività svolte in precedenza e dell'elenco obliterato degli iscritti al relativo corso.

H) PREZZO DA APPLICARE

Prezzo max orario giornaliero praticato ad eventuali società od associazioni non affidatarie (PS): _____(euro /ora)

Prezzo max orario giornaliero praticato agli utenti diretti (PU): _____(euro/ora)

Somma (PS+PU): _____(euro/ora)

punteggio minimo : 0 punti

punteggio max : 5 punti

attribuzione punteggio: in proporzione all' importo orario indicato dai concorrenti, secondo la formula seguente:

punti= $5x (IP_{min}/IP_i)$ ove:

- IP_{min} è il valore del prezzo min tra quelle indicate dai concorrenti ammessi alla gara
- IP_i è il valore del prezzo indicato dal concorrente i-esimo

dove IP rappresenta la somma dei corrispondenti PS e PU

N.B.

- il prezzo è espresso in Euro ed è relativo al periodo orario, in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale quanto indicato in lettere.
- il prezzo deve essere espresso alla seconda cifra decimale, in assenza la frazione decimale si intende pari a zero.
- Il punteggio minimo di 0 punti viene attribuito in caso di mancata indicazione del dato o di indicazione di un dato non espresso su base oraria unitaria;
- La mancata indicazione del prezzo PS e PU non comporta esclusione dalla gara

Il presente punto è valutato in sede di gara esclusivamente sulla base delle dichiarazioni qui rese da parte del concorrente facendo altresì riserva di verifica nei confronti dell'aggiudicatario in caso di contratto mediante richiesta di esibizione di idonea documentazione (fatto salvo adeguamento ISTAT).

I) CANONE ANNUALE CHE SI INTENDE OFFRIRE ALLA PROVINCIA PER L'IMPIANTO PRESCELTO (RISPETTO AL CANONE MINIMO)

Il canone proposto, rispetto al canone annuale base, di cui al comma 3 dell'Avviso di Pubblico, è pari a :

_____ (euro annui) per la struttura (palestra ovvero piscina ovvero

Complesso sportivo) di cui al comma 2 dell'Avviso Pubblico" di seguito indicata:

punteggio minimo : 0 punti

punteggio max : 20 punti

attribuzione punteggio: in proporzione al canone indicato dagli istanti, che hanno fatto offerta per la medesima struttura, secondo la formula seguente:

punti= $20 * (IC_i / IC_{max})$, dove:

- IC_{max} è il valore del canone max tra quelli indicati dai concorrenti ammessi alla gara per la medesima struttura
- IC_i è il valore del canone offerto dal concorrente i-esimo

N.B.

- il canone offerto è espresso in Euro ed è relativo al periodo annuale, in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale quanto indicato in lettere
- il canone deve essere espresso alla seconda cifra decimale, in assenza la frazione decimale si intende pari a zero
- il canone offerto deve essere comunque superiore all'importo annuo, posto a base di gara ed indicato al punto 3 del bando di gara e riferito all'impianto sportivo per cui si concorre. Non sono ammissibili offerte inferiori.

J) AMMONTARE CHE SI INTENDE OFFRIRE PER INVESTIMENTI SULL'IMPIANTO

AMMONTARE DEGLI INVESTIMENTI VARI SULLA STRUTTURA DA PARTE DELL'AFFIDATARIO NEL PERIODO CONTRATTUALE EURO _____.

Punteggio min. 0 Punteggio max 5

Attribuzione punteggio in proporzione all'ammontare degli investimenti indicato, secondo la seguente formula:

$\text{punteggio} = 5 * (I_i / I_{\text{max}})$ in cui

I_i è il valore dell'investimento proposto dal concorrente esimo;

I_{max} è il valore dell'investimento max proposto tra quelli proposti dai concorrenti ammessi alla gara che hanno presentato offerta per la stessa struttura..

N.B.

- Il punteggio minimo di 0 punti viene attribuito in caso di mancata indicazione di un ammontare investimenti;
- La mancata indicazione di un ammontare investimenti non comporta esclusione dalla gara
- **Nel caso di indicazione di un ammontare investimento il concorrente deve presentare contestualmente al presente allegato C l'impegno alla presentazione di una fideiussione bancaria ovvero assicurativa per un importo pari all'ammontare dell'investimento che:**
 - o **contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la rinuncia di avvalersi del termine di cui all'art. 1957 c.c.;**
 - o **prevede l'impegno a pagare a "prima richiesta della Provincia" ed entro il termine di giorni 15, escludendo la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale**

Il presente punto è valutato in sede di gara esclusivamente sulla base delle dichiarazioni qui rese da parte del concorrente facendo altresì riserva di verifica nei confronti dell'aggiudicatario mediante richiesta di consegna della dichiarazione sull'impegno reso

Per la/il (inserire denominazione soggetto richiedente) _____ ;

Il legale rappresentante _____

Per il raggruppamento sportivo (inserire denominazione soggetto richiedente) _____ ;

Il legale rappresentante della/ del Capofila _____

(nell'ipotesi di raggruppamento sportivo non ancora costituito il presente modello deve essere sottoscritto da tutte le società/associazioni che lo compongono)

Per la società/ associazione _____ del raggruppamento sportivo _____

Il legale rappresentante _____

Per la società/ associazione _____ del raggruppamento sportivo _____

Il legale rappresentante _____

Per la società/ associazione _____ del raggruppamento sportivo _____

Il legale rappresentante _____

Allegare documento di identità del sottoscrittore, pena esclusione